

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA A FAVORE DEGLI
ISCRITTI AGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI
INGEGNERI**

CIG: 989995989B

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con delibera del CDA di cui al verbale n.122 del 14/06/2023 e successiva determina a contrarre prot.n. 133 del 20/06/2023, la Fondazione Cni ha inteso affidare i servizi di "Posta Elettronica Certificata a favore degli iscritti agli Ordini Provinciali degli Ingegneri" per un periodo di 3 anni rinnovabile per analogo periodo.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta da espletarsi in modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del Codice dei Contratti, utilizzando la Piattaforma informatica in uso alla Fondazione Cni (di seguito Piattaforma) raggiungibile all'indirizzo internet <https://fondazionecni.traspare.com> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo-qualità, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

La procedura si svolge, inoltre, ai sensi dell'art. **133, comma 8**, del Codice (inversione procedimentale).

Il luogo di esecuzione del servizio è Roma codice NUTS: ITI43

CIG 989995989B

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Massimiliano Pittau e- mail: pittau@fondazionecni.it

1. PIATTAFORMA

1.1. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Il ricorso alla Piattaforma per la presente procedura avviene nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (di seguito, il "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. La Piattaforma assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma: è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma.

Il tempo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma.

Tali log di sistema hanno carattere riservato e sono sottratti all'accesso da parte di terzi.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all'art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È altresì obbligatorio il possesso, da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma.

1.2. MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma all'indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com>

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma.

Si consiglia di completare la registrazione alla Piattaforma in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni contenute nel Manuale Operativo (disponibile all'interno della Piattaforma) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità contenute nel Manuale Operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono

il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.") e l'unione in coassicurazione ex art. 1911 c.c..

N.B.: Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituenti, le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da <https://fondazionecni.traspare.com>

1.3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti relativi al funzionamento ed utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato tecnico – prestazionale;
4. Documento di gara unico europeo editabile (DGUE);
5. Schema di domanda di partecipazione contenente le integrazioni al DGUE;
6. Schema di contratto di appalto;
7. Dichiarazione concordato preventivo;
8. Dichiarazione avalimento;
9. Dichiarazione familiari conviventi
10. Manuale Operativo Gara Telematica (procedura aperta-OEPV-con marcatura temporale).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: www.fondazionecni.it

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 30 luglio 2023 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti all'indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale www.fondazionecni.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico

non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto il servizio di Posta Elettronica Certificata a favore degli iscritti agli Ordini provinciali degli Ingegneri e le prestazioni dei servizi ulteriori di supporto e assistenza tecnica (help desk), servizi di interfacciamento con i servizi informativi della Stazione Appaltante e Servizi di migrazione da rendere nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e negli altri atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale nonché le prestazioni ulteriori offerte dal concorrente nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara.

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali/prestazionali in quanto le prestazioni incluse nella fornitura sono strettamente integrate e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Non è prevista, inoltre, una suddivisione in lotti geografici, in quanto, alla luce delle analisi di mercato effettuate è emerso che il mercato di riferimento, relativo alla fornitura dei servizi di posta elettronica certificata, è costituito da pochi operatori di rilevanza nazionale, con un'infrastruttura unica e certificata da AgID.

L'importo presunto stimato e posto a base d'asta è pari ad euro 5.077.716,00 suddiviso come segue nella tabella 1 sulla base dei costi specifici di cui alla successiva tabella 2

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Affidamento dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché dei Servizi di supporto e assistenza tecnica (help desk), servizi di interfacciamento con i servizi informativi della Stazione Appaltante e Servizi di migrazione	64216120-0; 64216100-4; 72500000-0 72512000-7	P	€ 5.077.716
Valore Stimato dell'appalto				€ 5.077.716

Tabella 2

	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (CANONE ANNUALE)	QUANTITA' STIMATA
1	Posta elettronica certificata- BASE	€ 2,00	251.143
2	Posta elettronica certificata- AVANZATA	€ 12,00	20.000
3	Posta elettronica certificata- MASSIVA BASE	€ 90,00	100
4	Posta elettronica certificata- MASSIVA AVANZATA	€ 500,00	30
5	Incremento Dimensione Spazio Casella Posta Elettronica Certificata (1 giga)	€ 2,00	40.000

I prezzi unitari a base d'asta riportati nella tabella 2 devono intendersi comprensivi anche del prezzo dei servizi di supporto e assistenza tecnica (help desk), servizi di interfacciamento con i servizi informativi della Stazione Appaltante e Servizi di migrazione come descritti all'art.1 e art.3 del capitolato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del DLGS 50/2016 s.m.i. i costi inerenti alla manodopera e alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro infra-aziendali, devono essere separatamente indicati dal concorrente in sede di offerta economica a pena di esclusione.

L'appalto è finanziato con le risorse stanziare sul bilancio della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I dati forniti, desunti da dati storici, hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione. Il valore stimato dell'appalto a base d'asta, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, si presume complessivamente pari ad **euro 5.077.716 (cinquemilionesettantasettemilasettecentosedici/00)** oltre IVA determinato come segue:

- costo unitario per l'erogazione dei servizi come da tabella 2 moltiplicato per il numero stimato dei potenziali aderenti al servizio, considerando che il numero totale degli Iscritti ai 106 Ordini Provinciali degli ingegneri risulta essere pari a 251.143 alla data del 6 giugno 2023.

Il prezzo unitario a base d'asta è da intendersi su base annuale.

Il limite massimo delle caselle attivabili è stato indicato ai soli fini della stima dell'importo da porre a base d'asta e non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per la stazione appaltante che potrà dunque procedere all'attivazione di un numero inferiore di caselle PEC senza che l'appaltatore possa rivendicare alcunchè. In ogni caso non potrà essere superato il numero massimo di caselle PEC attivabili.

La stazione appaltante contraente procederà al pagamento del corrispettivo, con cadenza annuale, **per le sole caselle PEC effettivamente attivate nel periodo di durata dell'appalto.** Fermo restando quanto detto in merito

al costo unitario a base d'asta di cui alla tabella 2, parimenti, la stazione appaltante riconoscerà il corrispettivo per **le sole attività di supporto svolte in relazione alle caselle Pec effettivamente attivate.**

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 rinnovabile per un periodo di analoga durata decorrenti dalla data di consegna del servizio, fermo restando comunque il limite del numero massimo di caselle PEC attivabili.

4.2. OPZIONE E RINNOVI

La durata del contratto può essere, altresì prorogata per l'avvio delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

È ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29, comma 1 lett a) D.L. n. 4/2022, al verificarsi delle condizioni e nei limiti ivi previsti.

4.3. FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC

In virtù di quanto chiarito da Anac con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, la stazione appaltante utilizzando la Piattaforma, procederà - nelle more dell'implementazione da parte di Anac di servizi di interoperabilità - alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione con le modalità tradizionali e non tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (ex Delibera n. 464, del 27 luglio 2022 dell'ANAC, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

In caso di partecipazione nella forma del RTI, ferma restando la copertura del 100% della prestazione oggetto del contratto, ciascun componente del RTI deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di qualificazione necessari all'esecuzione della quota parte di prestazione contrattuale dichiaratamente assunta.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale relativamente al lotto di riferimento e fermi restando i vincoli di aggiudicazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale relativamente al lotto di riferimento e fermi restando i vincoli di aggiudicazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza

dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che violino le prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato DGUE, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. Saranno comunque valutate esclusivamente le violazioni non definitivamente accertate che ricadano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022. A tal fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5 si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nell'Allegato - Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative – Parte II per quelle non espressamente previste nel DGUE stesso, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane in settore coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico;
- b) **Iscrizione** all'elenco pubblico dei gestori PEC tenuto dall'AgID, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 68/2005 e consultabile al seguente link <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec>

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:

- c) **Fatturato globale** complessivo riferito agli ultimi tre esercizi disponibili anteriori la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) con un fatturato minimo annuo comunque non inferiore ad euro 1.500.000 (unmilioneecinquecentomila/00).

Tale requisito, anche in considerazione della durata del contratto (tre anni) e della rilevanza del servizio oggetto di affidamento è richiesto per dimostrare la complessiva affidabilità economico - finanziaria dell'operatore economico.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per i concorrenti costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice il concorrente che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Il possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi inclusi quelli connessi al ruolo Responsabile del trattamento dei dati, con massimale comunque non inferiore a euro 3.000.000 (tremilioni/00).

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale:

e) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni relativamente ai servizi oggetto della fornitura erogati dal Centro Servizi, rilasciata in conformità alla norma **ISO/IEC 27001**, in corso di validità e idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: erogazione di servizi informatici.

– La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato, in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta, da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1** per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

– L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

f) Esperienza pregressa consistente nell'aver effettuato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento di importo complessivo pari ad almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art 7.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettera b) **relativo all'iscrizione** all'elenco pubblico dei gestori PEC tenuto dall'AgID e di cui al punto 7.3 lett e), a pena di esclusione deve essere posseduto dall'impresa che svolgerà i servizi PEC fermo restando il possesso da parte di ciascun componente del RTI dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione della quota-parte di servizio che si è obbligato a svolgere e/o eseguire e che ha assunto nell'ambito del RTI. **A tal fine nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno i servizi PEC e le relative quote di esecuzione dei servizi.**

I requisiti di cui al punto 7.2 lett c) e d) e di cui al punto 7.3 lett f) a pena di esclusione devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso fermo restando, che ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione della quota-parte di servizio che si è obbligato a svolgere e/o eseguire nell'ambito del RTI. Ai fini del raggiungimento del massimale minimo di cui al punto 7.2. lett d) saranno sommati i massimali indicati nelle polizze assicurative allegate da ciascun componente del RTI.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettera b) **relativo all'iscrizione** all'elenco pubblico dei gestori PEC tenuto dall'AgID e di cui al punto 7.3 lett e) devono essere posseduti dal consorzio e/o dalle imprese indicate come esecutrici che svolgerà/svolgeranno i servizi PEC. **A tal fine nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno i servizi PEC** ed i servizi operativi di supporto

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati a pena di nullità i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

L'ausiliaria **non può avvalersi** a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **non è consentito, a pena di esclusione**, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce, a pena di esclusione, l'impresa ausiliaria entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da

- a. una **garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo a base dell'appalto e precisamente d'importo pari ad **euro 101.554,32** (centounomilacinquecentocinquaquattro/32) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria;

- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e fermi restando gli incrementi previsti dall'art. 103 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di ribassi superiori al 10%, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento presso Banca Sella Iban: IT30A0326803200052746049880 ;
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- d) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice;
- e) gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** questa deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art 93 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La dichiarazione di impegno e la successiva garanzia devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- g) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- h) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- i) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate come esecutrici nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta;
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione**- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **per un importo di euro 220,00** secondo le modalità di cui alla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La ricevuta di avvenuto pagamento va allegata alla domanda di partecipazione. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La domanda, l'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le domande ed offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

La domanda e l'offerta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno Stato Membro dell'Unione, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del D. lgs. 82/2005. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **12 settembre 2023, termine di scadenza della gara come indicato nello schema timing gara di cui al successivo par. 18**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio

del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel disciplinare di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante la Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione appaltante e il Gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati e le quote di esecuzione del servizio da parte di ciascun componente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per un numero di giorni pari a 180 decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della eventuale garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nel rispetto delle indicazioni riportate nel Manuale Operativo al quale si rinvia, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione, dichiarazione integrativa ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore alla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice;
- 4) Certificazioni e documenti per eventuale riduzione della garanzia provvisoria;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 6) F23 attestante il pagamento del bollo;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento;
- 8) Eventuale DGUE dell'ausiliaria;
- 9) Documentazione per i soggetti associati come prevista dal presente disciplinare;
- 10) (Eventuale) Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione;
- 11) Dichiarazione relativa alla posizione rispetto a familiari conviventi.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara altresì:

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

- partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con Bonifico verso Banca Sella Iban: IT30A0326803200052746049880 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
- A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
- In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente deve altresì presentare, con le medesime modalità a pena di esclusione, la dichiarazione integrativa allegata agli atti della procedura.

14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice. Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare tutti i procedimenti penali pendenti a suo carico nonché le sentenze definitive e non passate in giudicato, essendo riservata alla discrezionalità della stazione concedente la valutazione circa la rilevanza degli stessi. Inoltre, l'operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le altre fattispecie richiamate nella linea guida n. 6/2016 s.m.i. dell'ANAC;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; in merito a tali soggetti, dovranno essere rese anche le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
3. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; c) della tabella contenente i prezzi dei servizi oggetto di fornitura;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- indica i seguenti dati: l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è tenuto a presentare a sistema idonea dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 contenente:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
- dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
- b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria ed in relazione a ciascun lotto all'aggiudicazione del quale partecipi allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione integrativa;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica.

15. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata, sono tenuti a rendere nella domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a Sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal par. 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'indicazione dell'operatore economico cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

La busta telematica "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti**. La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa dei servizi offerti in formato A4 carattere Garamond 12 - interlinea 1,5 righe (esclusi eventuali grafici) che illustri i profili oggetto di valutazione da parte della commissione in relazione ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella rispettiva tabella di cui al successivo punto 19.1. La relazione dovrà descrivere le modalità, caratteristiche tecniche e organizzative dei:
- servizi di supporto e assistenza tecnica (help-desk) alla Stazione Appaltante, agli Ordini e agli Iscritti per la fruizione del servizio Pec (art.3.2 Capitolato);

- dei servizi di interfacciamento con i sistemi informativi della Stazione Appaltante (art.3.3 Capitolato);
- del servizio di migrazione (art. 3.4 Capitolato) delle caselle Pec per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri che fruiscono già di servizi pec con il dominio @ingpec.eu Si precisa che **all’8 giugno 2023 le caselle PEC attivate con dominio @ingpec.eu e pertanto soggette al servizio di migrazione sono pari a 185.684.**
- La relazione dovrà complessivamente non superare **le 10 pagine**; si precisa che la commissione giudicatrice, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, non terrà conto delle pagine in eccesso rispetto al predetto limite numerico.
- Per quanto riguarda il servizio di Posta Elettronica Certificata, come descritto nel capitolato e negli altri atti di gara, non si ritiene debba essere oggetto di offerta tecnica ma unicamente di offerta economica, poiché le caselle PEC costituiscono forniture standardizzate, per le quali le caratteristiche sono fisse e determinate, a prescindere dalla modalità di acquisizione. La relativa fornitura costituisce infatti una prestazione che deve essere resa in base a univoci standard tecnici noti agli operatori del settore.

I servizi offerti devono presentare, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e, in genere, negli atti di gara pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4 del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Tutta la documentazione relativa all’Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o delegataria nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti o coassicurazioni per le quali sia già stata conferita la relativa delega;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi per la quale la delega non risulti rilasciata.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 13.1. ed a **pena di esclusione**, resa attraverso l'inserimento in Piattaforma, come indicato nel Manuale Operativo.

L'offerta economica, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario a base d'asta per tutte le voci di offerta economica di cui alla seguente tabella:

n.	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
1	Posta elettronica certificata- BASE	€ 2,00 su base annuale
2	Posta elettronica certificata-AVANZATA	€ 12,00 su base annuale
3	Posta elettronica certificata-MASSIVA BASE	€ 90,00 su base annuale
4	Posta elettronica certificata-MASSIVA AVANZATA	€ 500,00 su base annuale
5	Incremento DIMENSIONE Spazio Casella Posta Elettronica Certificata (1giga)	€ 2 su base annuale

Tutti i valori richiesti devono essere offerti, **a pena di esclusione**:

- al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- **comprensivi anche del prezzo dei servizi di supporto come descritti all'art.1 e art.3 del capitolato.**

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) in relazione ai servizi oggetto dell'appalto la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Tali costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) in relazione ai servizi oggetto dell'appalto l'indicazione **dei costi della manodopera propri dell'operatore economico**, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari e/o l'importo complessivo a base d'asta di cui al precedente paragrafo 4.

18. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le modalità di presentazione e trasmissione dell'offerta telematica sono dettagliate nel Manuale Operativo Gara Telematica del Portale TRASPARE, che si allega, e che qui integralmente si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)

Fermo restando il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dagli atti di gara la procedura telematica di presentazione delle offerte seguirà le seguenti fasi:

FASE N.	TIMING GARA	DATA	ORA
1	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	30 LUGLIO 2023	12:00
2	Termine ultimo per la risposta chiarimenti	5 SETTEMBRE 2023	18:00
3	Scadenza della Gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale degli archivi informatici da inserire nelle buste di gara telematiche)	12 SETTEMBRE 2023	12:00
4	Inizio periodo per il caricamento ed invio telematico degli archivi informatici: documentazione amministrativa e tecnica	12 SETTEMBRE 2023	13:00
5	Fine periodo per il caricamento ed invio telematico degli archivi informatici: documentazione amministrativa e tecnica	15 SETTEMBRE 2023	13:00
6	Finestra temporale per il caricamento ed invio dell'offerta economica	Fissata dal RUP all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche	

I termini previsti dal timing sono perentori e la loro inosservanza comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Resta a totale carico del concorrente l'inosservanza dei termini previsti dal *timing* di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sotto sezione "Bandi e contratti").

La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

Offerta tecnica	punti 70
Offerta Economica	punti 30
TOTALE	punti 100

20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica						
n°	Criteri di valutazione	Punteggio max	n°	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max
1	Descrizione dei servizi di supporto e assistenza tecnica alla Stazione appaltante agli Ordini e agli iscritti per la fruizione del servizio di Posta Elettronica Certificata	15	1.1	Sarà valutata la dotazione tecnica organizzativa, il numero delle risorse umane utilizzate, la celerità e le modalità dell'intervento per fornire supporto e assistenza tecnica e supporto alla Stazione Appaltante, agli Ordini, e agli iscritti per la fruizione del servizio di posta elettronica certificata	15	
2	Caratteristiche tecniche dei servizi di interfacciamento con i servizi informativi della Stazione Appaltante	30	2.1	Saranno valutate le misure tecniche ed organizzative adottate per l'interfacciamento con i sistemi informativi della Stazione Appaltante	20	
			2.2	Possesso Api Rest nel servizio di interfacciamento		5
			2.3	Response time API < 500 ms - per chiamata ad oggetti multipli, < 50ms per chiamata ad oggetti singoli		5
3	Caratteristiche tecniche dei servizi di migrazione	25	3.1	Saranno valutate le modalità tecniche ed organizzative adottate per il servizio di migrazione	25	
	Totale	70				

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella valutazione dell’offerta sarà valutata la modalità di erogazione del servizio proposta per gli aspetti individuati nei singoli criteri, del livello di dettaglio, della chiarezza e della esaustività nonché dell’efficacia, della concretezza, dell’adeguatezza e della contestualizzazione rispetto all’oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista **una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per l’offerta tecnica**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

20.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEI PUNTEGGI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato, da parte di ciascun commissario, un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, variabile da zero ad uno secondo la seguente griglia di valutazione

0,0	Nessun elemento fornito
0,1	Non significativi
0,2	Eccessivamente scarsi
0,3	Carenti o frammentari
0,4	Incompleti e superficiali
0,5	Presenti ma insufficienti o non adeguati
0,6	Presenti in misura sufficiente
0,7	Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata
0,8	Completi ed adeguati
0,9	Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili
1,0	Con caratteristiche di eccellenza

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione allo specifico sub-criterio preso in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio attribuibile all’offerta tecnica per ciascun sub criterio, è determinato come segue:

$$P_i = C_{a_i} \times P_a + C_{b_i} \times P_b + \dots + C_{n_i} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{a_i} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{b_i} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{n_i} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al fine dell'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, si comunica che il punteggio massimo (PE) di **30 punti** è determinato come di seguito:

1. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo unitario per casella di posta elettronica-Base: **20 punti**;
2. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo unitario per casella di posta elettronica-Avanzata: **4 punti**;
3. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo unitario per casella di posta elettronica Massiva-Base: **1 punto**;
4. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo unitario per casella di posta elettronica Massiva-Avanzata: **1 punto**;
5. Ribasso percentuale (espresso in lettere e cifre) sul prezzo posto a base d'asta a titolo di costo unitario per incremento Dimensione Spazio: **4 punti**;

I relativi subpunteggi (**PE1, PE2, PE3, PE4, PE5**) saranno attribuiti secondo la seguente formula:

PE1=Punti assegnati al concorrente i-esimo=20*Vi

PE2= Punti assegnati al concorrente i-esimo=4*Vi

PE3= Punti assegnati al concorrente i-esimo=1*Vi

PE4= Punti assegnati al concorrente i-esimo=1*Vi

PE5= Punti assegnati al concorrente i-esimo=4*Vi

Dove:

- $V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$
- R_i = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo sugli importi posti a base d'asta
- R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente presentata in gara
- $\alpha = 0,4$

21.1. DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

La migliore offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo (PTotale) = PT + PE** più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio **“Punteggio Tecnico” (PT)** ed il punteggio relativo al criterio **“Punteggio Economico” (PE)=PE1+PE2+PE3+PE4+PE5** .

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta ha luogo il giorno **19 settembre 2023 alle ore 11:00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno **3 giorni** prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i. la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, successivamente alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato aggiudicatario.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- a. delle offerte tecniche;
- b. delle offerte economiche;
- c. della documentazione amministrativa.

La Piattaforma consente la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara che non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dagli atti di gara.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

All'esito della valutazione delle offerte tecniche tramite la Piattaforma saranno comunicate ai concorrenti la data e l'ora della seduta pubblica in cui la commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora della seduta pubblica per procedere al sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente articolo i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la

seduta dandone comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia avvalendosi del supporto della medesima commissione giudicatrice

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il RUP, esaminate le giustificazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della commissione, procede a:

- a) fissare la data della seduta pubblica nella quale procederà a sbloccare sulla piattaforma la busta contenente la documentazione amministrativa;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa dei soli operatori classificatisi ai primi due posti della graduatoria provvisoria;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) redigere apposito verbale delle operazioni svolte.

Il RUP provvede eventualmente:

- a) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente disciplinare;

b) ad adottare ove competente ovvero a proporre l'adozione all'organo competente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP, all'esito di quanto sopra, approva la proposta di aggiudicazione e procede all'aggiudicazione ovvero trasmette la proposta all'organo competente per gli adempimenti consequenziali

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata e la stazione appaltante procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta residua risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stipula del contratto avviene, fatti comunque salvi i termini minimi di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. entro e non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione subordinata all'esito positivo del controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati da parte dell'affidatario del servizio.

L'efficacia del contratto è subordinata alla sua approvazione secondo l'ordinamento specifico della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 s.m.i..

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di servizi.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce sub-appalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione tramite Bonifico verso Banca Sella Iban: IT30A0326803200052746049880. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro 2.500. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link <https://www.fondazionecni.it/amministrazione-trasparente>

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante trasmissione dei documenti in formato digitale all'indirizzo PEC dell'istante.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Lazio - Roma.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) si precisa che:

- 1) **Finalità del trattamento:** i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione CNI, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- 2) **Natura dei dati trattati:** i) dati personali comuni; ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa;
- 3) **Modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- 4) **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** I dati saranno trattati dal personale di Fondazione CNI che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Fondazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- 5) **Periodo di conservazione dei dati:** Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione

dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata unicamente per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione CNI nella persona di Massimiliano Pittau.

Indirizzo mail per l'esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy è: pittau@fondazionecni.it

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) ai fini della presente procedura è Flavio Di Fusco, e-mail: rpd@fondazionecni.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Fondazione CNI per le finalità sopra descritte.

Allegato: Manuale Operativo della Piattaforma "Traspare" Gara Telematica Procedura Aperta con marcatura temporale.